

**REGIONE SICILIANA**



**Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea  
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PS PAC) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 30/03/2023, n. 149 con cui è stato approvato il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023, con cui è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n.91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura è attribuita la funzione di Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022), con cui per le superfici a pascolo, sono state definite le modalità di pascolamento, attribuendo alle Regioni e Province autonome competenti per territorio la possibilità di prevedere:

- eventuali usi e consuetudini che ammettano l'impiego anche di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente la Domanda unica;
- la definizione di un carico di bestiame diverso da quello di 0,2 UBA/ha anno;
- una durata minima di pascolamento diversa da quella di 60 giorni;

CONSIDERATO che l'eventuale rimodulazione del carico di bestiame espresso in Unità Bestiame Adulto per ettaro di pascolo (uba/ha) necessario a dimostrare l'assolvimento dell'attività agricola e dell'attività minima come previste dal Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, non era stata operata in quanto il valore di tale parametro, imposto con le norme sopra richiamate, era stato ritenuto consono anche per le realtà pascolive siciliane, soprattutto in ragione dei criteri di mantenimento che risultavano applicati anche alla campagna corrente fino al 2 novembre u.s. ;

VISTO il Decreto MASAAF prot. 525680 del 27 settembre 2023 recante Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.

VISTA la circolare AGEA avente ad oggetto "Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. N. 67143 del 12 settembre 2023" con la quale è

stato necessario modificare e integrare la disciplina relativa all'attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del DM 27.09.2023 n.525680;

VISTO l'art. 1 comma 4 del DM 27.09.2023 n. 525680 che ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3 lett. H) del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che “ fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle regioni e province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) punto 2.5” del medesimo decreto; “Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.”

CONSIDERATO che il carico di bestiame deve essere comunque adeguato alla conservazione del prato permanente e che l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale istituite ai sensi delle direttive (CE) 92/43 /CEE e 2009 / 147/CE;

RILEVATO che, in tema di produttività dei pascoli è necessario individuare un carico consigliato espresso in UBA/ettaro;

RILEVATO che a seguito della circolare AGEA avente ad oggetto “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. N. 67143 del 12 settembre 2023” con la quale è stata modificata e integrata la disciplina relativa all'attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie, sono emerse numerose anomalie di mantenimento delle parcelle agricole dichiarate a pascolo;

CONSIDERATO che in riscontro a tale circolare con cui viene definita l'implementazione della modalità di calcolo del carico di bestiame per le superfici condotte a pascolo, è emersa la necessità che la Regione Siciliana, in ragione della facoltà enunciata dalla stessa circolare, determini un diverso carico di bestiame per unità di superficie, in modo da permettere l'assolvimento degli obblighi di pascolamento sopra richiamati, anche in quelle realtà pascolive soggette a svantaggi specifici;

CONSIDERATO che le aree montane sono caratterizzate da limitazioni considerevoli nelle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro ed in generale da:

- ridotta durata della stagione vegetativa e da basse temperature medie annue che penalizzano le rese produttive;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli ed elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che è necessario per la regione Sicilia derogare alla disciplina in tema di pascolamento e mantenimento dei fondi adibiti a pascolo nonché alla disciplina in tema di mantenimento delle colture foraggere in aziende con allevamento zootecnico;

CONSIDERATO il principio di riconoscimento e salvaguardia del prevalente indirizzo cerealicolo zootecnico delle aziende siciliane;

RILEVATE numerose anomalie di mantenimento nelle aziende ad indirizzo cerealicolo con allevamento zootecnico che hanno dichiarato i propri seminativi quali colture ordinarie e non destinate alle attività di pascolamento;

CONSIDERATO che per le menzionate superfici viene assicurata l'attività agricola e zootecnica;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana intende uniformare i calcoli relativi al mantenimento delle suddette superfici a quanto stabilito nelle misure agroambientali del PSP Sicilia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM 27.09.2023 n. 525680 è fatto salvo per le regioni derogare al carico previsto come adeguato alla conservazione del prato permanente;

RITENUTO che l'applicazione del carico massimo di 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno va inteso non solo per le superfici dichiarate “a pascolo” ma va riferita anche alle colture foraggere con allevamento zootecnico;

VISTA la circolare di Agea Coordinamento prot. 81268 del 02/11/2023 inerente alla disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n.67143 del 12 settembre 2023, che ha recepito l’art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 che ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all’art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *“Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.”*

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l’applicazione della deroga ;

A termini delle vigenti disposizioni

## **DECRETA**

### **ART. 1**

In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per il territorio della regione Sicilia si intende esercitare il diritto di deroga ai sensi di legge, stabilendo pertanto che:

- il carico minimo di bestiame per unità di superficie, espresso in unità bestiame adulto per ettaro (UBA/ha), che deve essere assicurato per il periodo di pascolamento al fine dell’assolvimento dell’attività agricola è di 0,1 UBA/ha;
- per le superfici sulle quali è svolta l’attività di pascolo, questa costituisce attività agricola di produzione se il pascolamento è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 30 giorni, nel rispetto del carico di bestiame minimo per ettaro di 0,1 UBA/ha.

### **ART. 2**

Con riferimento all’attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l’esecuzione dei controlli per la verifica del carico UBA/ha in funzione dell’ubicazione dell’allevamento avviene con le modalità già previste; pertanto:

- 1) se l’allevamento è ubicato nel comune in cui sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti, la verifica del carico di bestiame, espresso UBA/ha, si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall’Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell’allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all’interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all’ubicazione dell’allevamento o vi sia l’obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita comunque sempre in relazione al codice aziendale, quindi rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall’Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate dell’azienda. Se le superfici si trovano in un comune confinante a quello di ubicazione dell’allevamento sarà applicata la suddetta modalità di calcolo anche nelle ipotesi in cui le superfici non siano contigue all’allevamento.

- 2) se l’allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate l’effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l’obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Con riferimento alla campagna 2023, la verifica del carico di bestiame, espresso in UBA/ha, in funzione dell'ubicazione dell'allevamento avviene con le modalità già previste; pertanto:

- 1) se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti, la verifica del carico di bestiame, espresso in UBA/ha, si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Qualora le superfici si trovino in un comune confinante a quello di ubicazione dell'allevamento verrà applicato il suddetto calcolo anche nelle ipotesi in cui le superfici non siano contigue all'allevamento.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita comunque sempre in relazione al codice aziendale, quindi rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate dell'azienda;

- 2) se l'allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate, l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico di bestiame, espresso in UBA/ha, è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Inoltre si deroga l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 che ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *“Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone,”* stabilendo che il carico UBA/HA deve essere rapportato a tutte le SAU aziendali (foraggere e pascoli), come da calcoli al pari delle misure a superficie del PSR Sicilia (Misure 11 e Misura 12) ed interventi del Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/27 (SRA 29, SRB01, SRB02, SRB03 e SRB00).

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il parere di congruità relativamente all'elenco delle BCAA e dei CGO declinati a livello regionale e ad AGEA e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 novembre 2023

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

*Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n° 39/1993*